



Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE CALABRIA

DCA n. 151 del 13/06/2023

OGGETTO: Associazione di Volontariato “Giovanni Paolo II° “ con sede nel Comune di Spezzano della Sila via Stazione n. 1/f . Presa d’atto del Verbale di Verifica Finale datato 26/01/2023, dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA). Accreditamento al trasporto sanitario ambulanza: Tipo A targata GE635HB.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l’articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l’Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l’articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii., confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 Dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il dott. Ernesto Esposito è stato nominato subcommissario unico per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021.

PREMESSO CHE:

-con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute n. 962 del 06/2/2020, rettificato con DDG n. 1624 del 18//02/2020, è stata rilasciata all’ Associazione “ Giovanni Paolo II° “, con sede nel comune di Spezzano della Sila in Via Stazione n. 1/f, l’autorizzazione ai sensi del DCA n. 141 del 27/06/2018, all’esercizio per attività di trasporto sanitario e l’autorizzazione delle relative ambulanze;

-con decreto del Dirigente del Dipartimento Tutela della Salute n. 10124 dell’11.10.2021 alla succitata

-Associazione è stata rilasciata l'autorizzazione sanitaria all'esercizio di trasporto sanitario per l'ambulanza: Tipo A targata GE635HB;

-con DCA della Regione Calabria n. 27 del 24/03/2022, l'Associazione "Giovanni Paolo II°" è stata accreditata alle attività di trasporto sanitario a mezzo ambulanza

CONSIDERATO CHE:

- con istanza del 04/04/2022 acquisita in data 05.04.2022 al prot. n. 166930 il Legale Rappresentante dell'Associazione "Giovanni Paolo II°" ha avanzato richiesta per il rilascio dell'accREDITAMENTO dell'ambulanza Tipo A targata GE635HB, autorizzata con decreto del Dirigente del Dipartimento Tutela della Salute n. 10124 dell'11.10.2021;

TENUTO CONTO che con nota regionale prot. n. 217019 del 06/05/2022, è stato chiesto l'avvio della procedura per la verifica dei requisiti da parte dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) nei modi, forme e condizioni previsti dal DCA n. 141 del 27/06/2018, relativamente alla succitata ambulanza;

CONSIDERATO che l'OTA ha eseguito la verifica documentale nelle date del 28.09.2022, 05.10.2022 e 26.01.2023 ed ha emesso Verbale di Verifica Finale, in data 26/01/2023, acquisito agli atti del Settore con nota prot. n.132141 del 21/03/2023, prendendo atto che dall'esame della documentazione fornita, l'Associazione di Volontariato "Giovanni Paolo II°" possiede i requisiti previsti dall'allegato C del DCA n. 141/2018 per l'accREDITAMENTO dell'attività di trasporto sanitario di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del regolamento approvato con lo stesso DCA, a mezzo della seguente ambulanza:

Trasporto di TIPO A1 Targata: GE635HB;

PRESO ATTO della comunicazione dell'Organismo Tecnicamente Accreditante OTA, acquisita in data 08/05/2023 al prot. n. 205272, di trasmissione del Verbale di Verifica finale rettificato nella sola parte relativa alla tipologia dell'ambulanza, ossia **TIPO A targata GE635HB**;

VISTO il DCA n. 62 del 26 maggio 2022 che, nel modificare e integrare il DDG n. 11195 del 17/09/2019, ha disposto che "il verbale di verifica finale dell'OTA sia trasmesso, dal Coordinatore dell'Organismo stesso, alla Direzione Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari e al settore competente in materia di autorizzazioni e accREDITamenti, che provvederà alla predisposizione del provvedimento conclusivo di accREDITAMENTO/diniego sulla scorta del parere espresso dallo stesso Organismo Tecnicamente Accreditante;

CONSIDERATO:

- che, in ossequio a quanto previsto nel DCA n. 62/2022, con pec del 21/03/2023 acquisita al prot. n. 132141 del 21/03/2023, l'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) ha trasmesso al competente settore il Verbale di Verifica finale dell'OTA, relativo all'Associazione di Volontariato "Giovanni Paolo II°" con sede nel Comune di Spezzano della Sila via Stazione n. 1/f, rettificato come da comunicazione del 08/05/2023 prot. n. 205272, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'allegato C del D.C.A. n. 141/2018, per l'accREDITAMENTO dell'ambulanza Trasporto di **tipo A targata GE635HB**, autorizzata con Decreto del Dirigente del Dipartimento Tutela della Salute n. 10124 dell'11.10.2021;

VISTA la legge n. 118 del 5 agosto 2022 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", che all'art. 15 ha modificato il comma 7 dell'art. 8-quater del D. Lgs. n. 502/92

RITENUTO PERTANTO dover procedere all'accREDITAMENTO, verificato il volume di attività svolto e la qualità dei risultati da parte dell'OTA, trattandosi di accREDITAMENTO per l'attività di trasporto sanitario per la nuova ambulanza: Trasporto di tipo A targata GE635HB, ai sensi del DCA n. 141 del

27/06/2018;

STABILITO CHE:

- l'accreditamento è concesso, in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7 del D. Lgs. 502/92, modificato dalla legge n. 118/2022;
- il rappresentante legale è tenuto a comunicare in via telematica entro il 31 gennaio di ogni anno al Dipartimento regionale Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari ed all'A.S.P. territorialmente competente le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso le strutture medesime, il piano annuale di riqualificazione del personale, accompagnato da un elenco completo, con i relativi titoli, di tutto il personale operante presso la struttura, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 14 della l.r. 24/2008. La mancata comunicazione di quanto previsto, nei termini stabiliti, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.
- l'accreditamento non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale e può essere soggetto a revisione in relazione al mutarsi delle condizioni che ne hanno originato l'adozione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente che integrano le ipotesi di sospensione, decadenza e/o revoca, e dunque, il presente provvedimento non comporta l'obbligo per le aziende e gli enti del servizio sanitario di procedere alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/92, per come modificato dalla Legge n. 118/2022 e che l'Azienda Sanitaria competente, prima della sottoscrizione di tali accordi, deve tenere conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta;
- è obbligo dell'Azienda Sanitaria competente per territorio procedere a verifica del volume e dell'appropriatezza delle attività, della qualità dei risultati, nonché del mantenimento dei requisiti ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti, che in caso di mancata corrispondenza di uno qualsiasi dei requisiti previsti, procederanno all'avvio dell'iter per la sospensione dell'accreditamento;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 dalla Legge Regionale 24/2008, dal DCA 81/2016 e dall' art. 11 del DCA n. 141/2018, l'accreditamento è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il Rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento all'Azienda Sanitaria competente;
- che, ai sensi del comma 2, dell'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del S.S.R a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 – quinquies, per come modificato dall'art. 15 della Legge n. 118/2022;

DISPOSTO CHE

- l'A.S.P. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'eventuale accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
- in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute, l'ASP adotterà i provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

STABILITO che, per il rinnovo dell'accreditamento, art. 10 del DCA n. 141 del 27/06/2018, deve essere seguita una procedura analoga a quella per il rilascio: ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8, della L.R. 24/2008, il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi

prima della data di scadenza dell'accreditamento appositamente istanza di rinnovo all'A.S.P. competente, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Calabria, indicando le eventuali modifiche sopraggiunte o che si intende richiedere. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta.

DATO ATTO che ogni modifica e variazione dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l'avvio della procedura di sospensione dell'accreditamento e /o di revoca dello stesso.

VISTA la certificazione antimafia datata 27/03/2023, relativa al Legale Rappresentante della succitata Associazione di Volontariato "Giovanni Paolo II", richiesto con prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0020923_20230223, dalla quale si evince che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.LGS n. 159/2011,

VISTE:

- l'autocertificazione del legale rappresentante resa a norma delle vigenti normative, per casellario giudiziario e per carichi pendenti, trasmessa con pec del 07/04/2023 e acquisita in data 11/04/2023 al prot. n. 165394, dalla quale si evince che non sussistono cause ostative al rilascio dell'accreditamento;
- la ricevuta di pagamento di Euro 334,67 effettuata in data 07/04/2023, e trasmessa con pec del 07/04/2023 acquisita agli atti in data 11/04/2023 prot. n. 165394, quale tassa di concessione regionale, ai fini dell'accreditamento della nuova ambulanza, ai sensi del decreto legislativo del 22 giugno 1991, n. 230 ed alla L.R. del 10 aprile 1995, n. 11 sulla base delle tariffe pubblicate sul BUR Calabria del 24/12/2001, supplemento straordinario al n. 105 del 15 dicembre 2001, ed eventuali modifiche ed integrazioni, autorizzata con decreto del Dirigente del Dipartimento Tutela della Salute n. 10124 dell'11.10.2021;

CONSIDERATO che l'importo totale di Euro 334,67 versato a titolo di tassa di rilascio di concessione regionale relativamente all'accreditamento della nuova ambulanza, sarà accertato con successivo atto, dal Settore n. 5 "Gestione Altri Tributi" del Dipartimento Economia e Finanze, sul capitolo di entrata n. 0110110201 del Bilancio Regionale anno 2023, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. – allegato 4.2:

VISTI:

- l'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i "accreditamento istituzionale";
- la Legge Regionale 10/04/1995, n. 11 concernente "disciplina delle tasse sulle concessioni regionali"
- la Legge Regionale n. 24 del 18 luglio 2008 recante "norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private";
- il regolamento regionale attuativo della legge regionale n. 24/2008 approvato con D.C.A. n. 81/2016;
- il D.C.A. n. 95/2019 recante "Costituzione Organismo tecnicamente accreditante (O.T.A) ai sensi dell'intesa Stato - Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 321CSR) – revoca D.C.A. n. 70/2017;
- il D.D.G n. 11195/2019 recante "Manuale Operativo dell'Organismo Tecnicamente Accreditante ai sensi dell'intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) Approvazione";
- il DCA n. 141 del 27 giugno 2018, recante "Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei soggetti privati che svolgono l'attività di trasporto sanitario a mezzo ambulanza, in attuazione dell'art. 3, comma 2, lett. S) della Legge regionale 18 luglio 2008 n. 24";
- il DCA n. 62 del 26 maggio 2022, avente ad oggetto: "Modifica e integrazione DDG n. 11195 del 17/09/2019, avente ad oggetto "Manuale Operativo dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, (O.T.A.) ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32 /CSR) – Approvazione;

VISTI altresì:

- la L.R. n. 50 del 23/12/2022 – Legge di stabilità regionale 2023;

- la L.R. n. 51 del 23/12/2022 – Bilancio di Previsione finanziario della Regione per gli anni 2023-2025;
- la D.G.R. n. 713 del 28/12/2022 – documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023 - 2025 (artt. 11 e 39, c. 10 del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118) ;
- la D.G.R. n.714 del 28/12/2022 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025 (art. 39, c.10 del d.lgs. 23/06/2011, n.118);

VISTO il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, a mente del comma 5-bis, art. 10 della legge Regionale 13 maggio 1996 n. 7 ed acquisito al prot. n.217263 del 15/05/2023.

Tutto ciò premesso da valere come parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente decreto, il Commissario ad acta, Dott. Roberto Occhiuto

D E C R E T A

DI RITENERE quanto riportato tra i considerata parte integrante, inscindibile, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO,

- del Verbale di Verifica Finale dell' OTA, datato 26/01/2023, rettificato nella sola parte relativa alla tipologia dell'ambulanza, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'allegato C del D.C.A. n. 141/2018, per l'accreditamento dell'ambulanza Trasporto di **tipo A targata GE635HB**, autorizzata con Decreto del Dirigente del Dipartimento Tutela della Salute n.10124 dell'11.10.2021;

DI ACCOGLIERE l'istanza del 04/04/2022 acquisita in data 05.04.2022 al prot. n. 166930 con la quale il Legale Rappresentante dell' Associazione “ Giovanni Paolo II° “ ha avanzato richiesta per il rilascio dell'accreditamento dell'ambulanza Tipo A targata GE635HB, autorizzata con decreto del Dirigente del Dipartimento Tutela della Salute n. 10124 dell'11.10.2021;

DI ACCREDITARE l'Associazione di Volontariato “ Giovanni Paolo II°, con sede nel Comune di Spezzano della Sila Via della Stazione n. 1/f, verificato il volume di attività svolto e la qualità dei risultati da parte dell'OTA, ai sensi del DCA n. 141 del 27/06/2018, per la seguente nuova ambulanza:

- Trasporto di tipo A targata GE635HB;

DI PRECISARE CHE

- l'accreditamento è concesso, in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7 del D. Lgs. 502/92, modificato dalla legge n. 118/2022;
- il rappresentante legale è tenuto a comunicare in via telematica entro il 31 gennaio di ogni anno al Dipartimento regionale Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari ed all'A.S.P., territorialmente competente le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso l'Associazione di Volontariato, il piano annuale di riqualificazione del personale, accompagnato da un elenco completo, con i relativi titoli, di tutto il personale operante presso l' Associazione, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 14 della l.r. 24/2008. La mancata comunicazione di quanto previsto, nei termini stabiliti, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento

istituzionale.

- l'accreditamento non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale e può essere soggetto a revisione in relazione al mutarsi delle condizioni che ne hanno originato l'adozione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente che integrano le ipotesi di sospensione, decadenza e/o revoca, e dunque, il presente provvedimento non comporta l'obbligo per le aziende e gli enti del servizio sanitario di procedere alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/92, per come modificato dalla Legge n. 118/2022 e che l'Azienda Sanitaria competente, prima della sottoscrizione di tali accordi, deve tenere conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta;
- è obbligo dell'Azienda Sanitaria competente per territorio procedere a verifica del volume e dell'appropriatezza delle attività, della qualità dei risultati, nonché del mantenimento dei requisiti ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti, che in caso di mancata corrispondenza di uno qualsiasi dei requisiti previsti, procederanno all'avvio dell'iter per la sospensione dell'accreditamento;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 dalla Legge Regionale 24/2008 e dal DCA 81/2016, l'accreditamento, anche definitivo, è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il Rappresentante legale dell'Associazione di Volontariato "Giovanni Paolo II" interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento all'Azienda Sanitaria competente;
- che, ai sensi del comma 2, dell'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del S.S.R a corrispondere la renumerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 – quinquies, per come modificato dall'art. 15 della Legge n. 118/2022;

DI DISPORRE CHE

- l'A.S.P. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'eventuale accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
- in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute l'ASP adotterà i provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

DI STABILIRE che, per il rinnovo dell'accreditamento, deve essere seguita una procedura analoga a quella per il rilascio: ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8, della L.R. 24/2008, il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento apposita istanza di rinnovo all'A.S.P. competente, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Calabria, indicando le eventuali modifiche sopraggiunte o che si intende richiedere. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta.

DI DARE ATTO che ogni modifica e variazione dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l'avvio della procedura di sospensione dell'accreditamento e /o di revoca dello stesso;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai soggetti interessati a cura del Settore n.2 del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari, a:

- Legale Rappresentante dell'associazione di Volontariato "Giovanni Paolo II" con sede nel comune di Spezzano Della Sila Via Stazione n. 1/f
- Settore Gestione Entrate e Mutui del Dipartimento Economia e Finanze;

- Settore “Gestione Altri Tributi” del Dipartimento Economia e Finanze, ai sensi dell’art. 14 della legge regionale n. 11 del 10/04/1995, al fine di consentire il successivo accertamento sul capitolo di entrata n.E0110110201 del bilancio regionale anno 2023, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.- allegato 4.2;
- Settore n.11 Gestione SISR – Monitoraggio e Implementazione dei Flussi Sanitari – Modernizzazione e Digitalizzazione Sistema della Salute- Telemedicina
- Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, per il seguito di competenza ai sensi della L.R.24/2008 e del DCA n. 141/2018;

DI INVIARE il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro";

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tutela della Salute – Servizi Socio Sanitari per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Sub Commissario

F.to Dott. Ernesto Esposito

Il Commissario ad acta

F.to Dott. Roberto Occhiuto

Dipartimento Tutela della Salute Servizi Socio Sanitari

Settore Autorizzazioni e Accreditazioni

Il Dirigente del Settore

F.to Dott.ssa Rosalba Barone

Il Dirigente Generale

F.to Ing. Iole Fantozzi